

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1002**

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

28/04/2024 - 06:30

# Indice

1. DDL S. 1002 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 1002 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	8
1.3.1. Sedute .....	9
1.3.2. Resoconti sommari .....	10
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) .....	11
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024 .....	12
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 5 (nott.) del 28/02/2024 .....	15
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/03/2024 .....	16
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024 .....	17
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (ant.) del 14/03/2024 .....	25
1.3.2.1.6. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/03/2024 .....	26
1.3.2.1.7. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024 .....	27
1.3.2.1.8. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (ant.) del 27/03/2024 .....	31
1.3.2.1.9. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 10 (ant.) del 24/04/2024 .....	32
1.3.2.1.10. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 121 (ant.) del 24/04/2024 .....	33

## **1. DDL S. 1002 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1002

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1002

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZAMBITO**, **CAMUSSO**, **FURLAN**, **RANDO** e **VERDUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è finalizzato al superamento delle criticità relative al sistema di accesso programmato ai corsi di laurea in medicina e alle altre facoltà di area sanitaria conseguenti al regime vigente di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264.

In particolare, l'attuale sistema di accesso alle facoltà di medicina, fondato sul superamento dei test d'ingresso implica una preparazione specifica, tesa esclusivamente al superamento di quei medesimi test. Al fine di acquisire il tipo di preparazione necessario si rende di fatto indispensabile svolgere appositi (e spesso costosi) corsi di formazione privati, con conseguente grave lesione del principio di eguaglianza, oltre che del diritto allo studio, così come declinato dalla Costituzione. Dunque, nell'attuale contesto normativo, gli studenti appartenenti a famiglie con maggiori risorse economiche - potendosi permettere la frequenza dei corsi privati sopra citati - finiscono per avere molte più possibilità di superare il test d'ingresso così come di effettuare più tentativi. Gli studenti appartenenti a famiglie con minori risorse, viceversa - non potendosi permettere lunghe attese prima di inserirsi nel mondo del lavoro e trovandosi, pertanto, nella condizione di dover terminare quanto prima gli studi - nel caso in cui dovessero « fallire » il primo tentativo al test d'ingresso, sono costretti dalle circostanze ad orientarsi su altro corso di studi, rinunciando alle legittime aspirazioni e trovandosi in una condizione di grave frustrazione morale e materiale.

Si rende pertanto necessario un intervento normativo volto a superare l'attuale disciplina dell'accesso ai corsi universitari di area medico-sanitaria. Ciò deve avvenire, tuttavia, in modo da garantire la sostenibilità dell'offerta formativa universitaria - in termini di strutture e personale, ma anche di ripensamento dei contenuti dell'offerta formativa, almeno nella fase iniziale - e anche l'effettiva capacità del servizio sanitario di assorbire un numero di medici e di addetti alle professioni sanitarie in progressivo aumento. Il presente disegno di legge si ispira pertanto alla necessità di contemperare - da un lato - il potenziamento della programmazione del fabbisogno di medici e addetti alle professioni sanitarie, in modo tale da garantirne l'uniforme distribuzione in tutto il territorio nazionale e - dall'altro - l'effettiva qualità della formazione impartita e dei profili degli studenti meritevoli di proseguire il corso di studi preparatorio all'accesso alla professione medica e alle altre professioni sanitarie.

Il superamento del test di ingresso non si accompagna, pertanto, a una generalizzata liberalizzazione degli accessi ai predetti corsi di studio. Esso deve conciliarsi, piuttosto, con un potenziamento della programmazione volto ad ampliare progressivamente il numero di posti disponibili al fine di raggiungere un tasso di diffusione di medici pari almeno a cinque ogni mille abitanti e un numero di addetti alle professioni sanitarie idoneo ad assicurare l'accesso ai servizi sanitari - e dunque l'effettivo godimento del diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione - su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di porre argine alla progressiva desertificazione sanitaria di aree sempre più vaste del nostro territorio, a partire dalle zone montane e interne.

Al fine di assicurare la qualità dei profili degli studenti meritevoli di proseguire gli studi finalizzati all'accesso alle professioni sanitarie, il disegno di legge propone di sostituire il *test* di ingresso con la

selezione, al termine del primo anno di studi, degli studenti più meritevoli individuati in base al doppio criterio del conseguimento dell'intero numero dei crediti formativi previsti per il primo anno e della maggior media riportata, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In conseguenza del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, si prevede altresì il potenziamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale anche attraverso la previsione di un piano straordinario di reclutamento. Si prevede infine di potenziare l'offerta di corsi di orientamento nel corso dell'ultimo anno della frequenza degli istituti di istruzione secondaria. Il disegno di legge, che persegue gli obiettivi sin qui sintetizzati attraverso lo strumento di una delega al Governo, si compone di due articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro un anno e su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie. Quanto alla determinazione dei principi e dei criteri direttivi si prevede che il decreto legislativo delegato:

provveda a potenziare la programmazione del numero di accessi in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale (lettera *a*) e ad adeguare, in conseguenza, anche il numero di posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione (lettera *b*));

provveda a superare il sistema della prova di ammissione prevista dall'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a favore di un sistema che preveda che possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili (lettera *c*), numero 1). Si prevede inoltre che possano essere disposti incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti idonei al superamento del primo anno, a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori (lettera *c*), numero 2). Infine, il decreto legislativo dovrà altresì dettare le condizioni per garantire agli studenti non idonei all'accesso al secondo anno la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno (lettera *c*), numero 3);

provveda altresì, al fine di rendere sostenibile ed effettivo il sistema di valutazione prefigurato dalla lettera *c*), al riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari in materia sanitaria, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico (lettera *d*));

provveda ad accertare, in vista del prevedibile aumento del numero di studenti nei corsi di area sanitaria e, successivamente, del numero di medici e addetti alle professioni sanitarie, il fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale, al fine della successiva approvazione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri (lettera *e*));

infine, provveda a potenziare l'offerta di corsi di orientamento scolastico, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, rivolti ai corsi universitari di area sanitaria, i quali prevedano anche uno *stage* presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena

accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo che lo schema di decreto legislativo sia sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si prevede altresì la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. Al fine di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* potenziamento della programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

*b)* conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione;

*c)* superamento, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e secondo i seguenti criteri:

*1)* previsione che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione di cui alla lettera *a)*, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

*2)* previsione di incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti di cui al numero 1), a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori;

*3)* garanzia, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, della possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno;

*d)* riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;

*e)* accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)*,



ai fini della successiva approvazione da parte dei Ministri dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;

*f)* organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 107 (ant.) del 22/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024

107ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

**(915) Carmela BUCALO e altri.** - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA** - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

**(942) MARTI e altri.** - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

**(980) FAZZONE e altri.** - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri.** - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Esame del disegno di legge n. 1002, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 915, 916, 942 e 980 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul testo dei disegni di legge si è espressa la commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, con un parere non ostativo con raccomandazioni e che stamani alle ore 8.30 si è svolta la seconda riunione del Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il relatore [ZAFFINI](#) (FdI) riferisce sul disegno di legge n. 1002 di iniziativa della senatrice Zambito ed altri, recante delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria il quale si compone di un unico articolo.

Sottolinea che la delega legislativa, da esercitare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ha ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

La finalità dell'intervento normativo è quella di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria.

Si sofferma indi sui principi e criteri direttivi sulla base dei quali il Governo è chiamato ad esercitare la delega, segnalando, in particolare, i seguenti: *a*) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai richiamati corsi di laurea, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; *b*) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; *c*) riordino delle attuali modalità di accesso. In particolare, prosegue il relatore, si conferma il numero programmato a partire dal secondo anno e l'accesso a tale ultima annualità è riservata agli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prevedono inoltre incentivi per favorire il trasferimento degli studenti presso le università aventi sede nelle regioni in cui è maggiore il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie e si garantisce, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, la possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; *d*) previsione che nel primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico. Viene esclusa qualunque forma di collaborazione con università telematiche; *e*) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in vista della definizione di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento; *f*) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari in esame, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale.

L'oratore propone conclusivamente di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1002 con quello, già avviato, dei disegni di legge 915, 916, 942 e 980 di analogo contenuto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta ieri al termine della seduta plenaria. In tale sede, si è convenuto di calendarizzare, per le sedute che saranno convocate nelle prossime settimane, l'esame del disegno di legge sulla regolamentazione delle competizioni videoludiche (Atto Senato n. [970](#)), a sua prima firma, del disegno di legge contenente disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico (Atto Senato n. [180](#)), d'iniziativa del senatore Zanettin, nonché del disegno di legge concernente disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale (Atto Senato n. [492](#)), d'iniziativa dei senatori Pirondini ed altri.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato - prosegue il Presidente - di richiedere il deferimento al Presidente del Senato di due distinti affari assegnati. Il primo sullo stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in accoglimento di una sua proposta, e il secondo sulle prospettive di riforma del calcio italiano, su proposta del senatore Marcheschi.

Si è inoltre deciso di valutare, in un successivo Ufficio di Presidenza, l'eventuale ripresa della discussione dei disegni di legge sulle imprese culturali e creative (disegni di legge nn. [637](#) e [882](#)), in esito alla valutazione delle disposizioni, già approvate in tale ambito, contenute nella legge n. 206 del 2023, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*. Dopo aver preso atto che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, l'Ufficio di Presidenza ha deliberato che il relativo esame, qualora il provvedimento dovesse essere assegnato alla Commissione, non sarà congiunto all'esame del disegno di legge n. [597](#), di cui la Commissione ha avviato l'esame in sede redigente, sulla

promozione delle manifestazioni in abiti storici, tenuto conto che i due provvedimenti - pur presentando elementi di possibile sovrapposizione - presentano impianti distinti e autonomi. Inoltre, il disegno di legge approvato alla Camera, presentando disposizioni di delega al Governo, sarà verosimilmente assegnato in sede referente, quindi in una sede diversa rispetto a quella dell'Atto Senato n. 597, il cui *iter* è peraltro in fase molto avanzata.

Il Presidente informa altresì che giovedì 29 febbraio sono convocati, alle ore 14, gli Uffici di Presidenza integrati delle Commissioni 4ª, 7ª e 8ª del Senato e VIIª, IXª e XIVª della Camera dei deputati per l'audizione del direttore generale del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, dott. Stephen Quest, sui temi scientifici legati alle sfide di maggiore importanza strategica per l'Unione europea.

Comunica infine che il 7 marzo 2024 si terrà a Bruxelles una conferenza interparlamentare dal titolo "Le donne nello sport" e invita i senatori eventualmente interessati a comunicare la propria disponibilità all'Ufficio di Segreteria della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*



## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 5 (nott.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 5

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 20,15 alle 21,55

(Sospensione: dalle 20,15 alle 21,45)

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942)** MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980)** FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

## 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 6 (pom.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 6

MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 13,10 alle 13,20

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942)** MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980)** FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

# 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 112 (pom.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

112ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.  
La seduta inizia alle ore 14,15.*

IN SEDE REDIGENTE

**(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi  
**- e della petizione n. 468 ad esso attinente**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).

In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Interviene la senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.

Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la

posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.

Il Presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto-Az-RE*) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.

Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice [ALOISIO](#) (*M5S*) e il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.

Il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.

Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.

Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.

**(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.

Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.

Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.

Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.

Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere

dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.

Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.

Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.

Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.

Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.

In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.

Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### **(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### **(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta**

**formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica  
8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia**

**(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima**

**(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie**

**(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dato succintamente conto dell'attività del Comitato ristretto, istituito per la redazione di un testo unificato dei disegni di legge in titolo, fa presente che, in tale sede, domani mattina, alle ore 9, si svolgerà l'audizione di rappresentanti della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), che illustreranno i risultati dell'attività del Gruppo di lavoro, costituito in seno alla medesima Conferenza, sulle "modalità di accesso ai corsi di area medica".

Comunica altresì che la documentazione che sarà acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Presidenza del Senato ha sciolto la relativa riserva con la quale era stato assegnato il provvedimento in titolo, essendo nel frattempo pervenuto anche il prescritto parere del Consiglio di Stato.

In qualità di relatore illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato). Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione della propria parte politica sullo schema di osservazioni appena illustrato. Dopo aver evidenziato la complessità della proposta illustrata dal relatore, fa presente che l'atto del Governo in esame ha il limite di non risolvere alcune questioni a suo avviso rilevanti. Richiama, al riguardo, innanzitutto il mancato adeguamento della definizione di produttore indipendente, nonché la mancata attenzione verso l'esigenza di sostenere le produzioni

indipendenti, attraverso la previsione di specifici obblighi di investimento. Giudica poi negativamente la mancata fissazione di quote minime di investimento in opere di qualità non cinematografiche, nonché per la produzione di opere di animazione.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, che la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

### **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso:

reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato; si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;

considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;

considerata altresì, tra i principi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);

tenuto altresì conto che:

in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;

nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio; il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;

con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;

tenuto altresì conto che:

l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";

in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo; valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle



disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;  
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;

preso altresì atto che:

l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";

in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati; tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;

rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;

tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,

si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:

- 1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresses le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
- 2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
- 3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
- 4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
- 5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
- 6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
- 7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
  - a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
  - b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento,

- prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
- 8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
- a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
- b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
- c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
- 9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [788, Petizione, n. 468](#)

**G/788/2/7**

[Versace](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali»,

tenuto conto degli articoli 1 e 3, recanti definizione, rispettivamente, della professione di pedagogo e di quella dell'educatore professionale socio-sanitario;

ritenuto che essi, nel prevedere che l'attività di tali figure professionali si esercita anche nel comparto socio-sanitario, potrebbero ingenerare possibili dubbi interpretativi in ordine a inopportune sovrapposizioni rispetto ad attività riservate ad altre professioni;

preso atto dell'orientamento della Commissione di non modificare il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati al fine di non procrastinare ulteriormente l'approvazione di un provvedimento atteso da lungo tempo dal settore,

impegna il Governo:

ad interpretare, in sede di attuazione del provvedimento in esame, le disposizioni richiamate in premessa nel senso di evitare che l'attività dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici sia esercitata negli ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e delle politiche del lavoro riservati ad altre professioni.

# 1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 7 (ant.) del 14/03/2024

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002**

**Riunione n. 7**

**GIOVEDÌ 14 MARZO 2024**

*Relatore:* [ZAFFINI \(FdI\)](#)

*Orario: dalle 9,10 alle 10,20*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA'  
ITALIANE (CRUI) SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 915, 916, 942, 980 E 1002  
(ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA)*

## 1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 8 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 8

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle 8,35 alle 8,45

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942)** MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980)** FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

## 1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 115 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE REDIGENTE

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e concede la parola al relatore.

Facendo propria la richiesta del relatore [MARCHESCHI](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per martedì 2 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest**

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di due articoli.

Dà conto dell'articolo 1, che dispone l'erogazione di un contributo annuale a carico dello Stato pari a 2 milioni di euro, al fine di incentivare e rafforzare le iniziative previste dal festival annuale «Reggio Calabria Film Fest» e al contempo creare nuove opportunità culturali e turistiche legate alla manifestazione.

Passa, quindi, a dare conto dell'articolo 2, il quale provvede alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ricorda che, dall'inizio della legislatura, la Commissione ha esaminato

provvedimenti volti ad attribuire specifici finanziamenti a singoli festival o istituti culturali. Osserva che tali provvedimenti presentavano la caratteristica di riproporre disegni di legge della precedente legislatura, sui quali si era registrato il consenso della maggior parte delle forze politiche e che non erano giunti ad approvazione per via della conclusione anticipata della legislatura.

Nell'evidenziare, per contro, che il disegno di legge in esame, diretto a concedere un contributo a favore del Reggio Calabria Film Fest, è di nuova formulazione, esprime preoccupazione per la scelta metodologica di assegnare finanziamenti a singoli eventi o soggetti senza aver definito imparziali criteri di attribuzione delle risorse, con il conseguente rischio di generare discriminazioni nel settore culturale.

Il [PRESIDENTE](#), in replica alla considerazione del senatore Pirondini, ricorda che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un accordo di fatto intervenuto tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura.

Alla luce dell'intervento del senatore Pirondini, nonché di altre analoghe considerazioni svolte in occasione dell'esame di altri provvedimenti, propone di riconsiderare le motivazioni del suddetto accordo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al fine di pervenire ad una posizione, condivisa da tutte le parti politiche, su quali debbano essere i nuovi criteri per la conduzione dell'esame dei disegni di legge in sede di Commissione.

Concorda la Commissione.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S) rileva criticamente che il disegno di legge in titolo può essere qualificato come legge-provvedimento, presentando i contenuti tipici di un atto amministrativo. Pone, quindi, in evidenza che le cosiddette leggi-provvedimento, sulle quali anche la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi in più di una occasione, non rispondono ai canoni della buona tecnica legislativa, che individua nella legge l'atto di carattere generale ed astratto, inteso a fissare una griglia di criteri sulla base dei quali le strutture amministrative sono tenute ad erogare contributi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Pur riconoscendo che il disegno di legge in esame ha il merito di creare nuove opportunità culturali e turistiche in connessione con lo svolgimento del festival annuale «Reggio Calabria Film Fest», ribadisce, pertanto, il suo dissenso rispetto al protrarsi di un metodo legislativo che, sconfinando nelle competenze riservate all'Esecutivo, comporta una lesione della divisione dei poteri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»** (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.100 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Ha la parola la relatrice [BUCALO](#) (FdI) per l'illustrazione dell'emendamento 4.100 (testo 2). Fa presente che la proposta emendativa è diretta a sostituire l'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, istituito dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, con un Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, che viene pertanto ad aggiungersi al già previsto Elenco nazionale delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche. Dà, quindi, conto delle consequenziali modificazioni che si rende necessario apportare al provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ( [n. 138](#) )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata aperta la discussione generale. Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, in qualità di relatore, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), richiamando le considerazioni svolte nel corso della discussione generale, chiede che nello schema di parere si dia conto dell'esigenza che, ai fini dell'ammissione al contributo, sia applicato un criterio uniforme e pertinente alla funzione storica della Tabella, che tenga conto della specificità del profilo dei soggetti ammessi al contributo ai sensi della legge n. 534 del 1996. Nel chiedere, in particolare, un chiarimento in ordine ai criteri adottati per l'individuazione delle istituzioni culturali, sottolinea che, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento, occorre un intervento del Ministero al fine di incrementare lo stanziamento complessivo, nella prospettiva di garantire un maggiore equilibrio all'interno della Tabella.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), tenuto conto dei suggerimenti della senatrice D'Elia, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Sandra SAVINO si rimette alla Commissione sullo schema di parere appena illustrato, precisando di non aver avuto modo di interloquire con il Dicastero competente.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere appena illustrato dal Presidente relatore, che ringrazia per aver dato seguito alle richieste avanzate dalla propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del presidente relatore è posto ai voti ed approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell'Aula, auspicando che il Comitato ristretto, incaricato di redigere il testo unificato dei disegni di legge nn. [915](#) e connessi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, convocato per le ore 19,30 di oggi, possa concludere la propria attività. In tal caso, sarà possibile dar conto del testo unificato nel corso della presente seduta.

Segue un dibattito incidentale cui prendono parte la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale, pur non manifestando contrarietà alla proposta di sospendere la seduta, non ravvede esigenze di celerità tali da imporre l'adozione di un testo unificato in data odierna, e il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), il quale ritiene invece opportuno che la Commissione, se ce ne saranno le condizioni, adotti un testo.

Il [PRESIDENTE](#) dispone indi la sospensione della seduta sino al termine dei lavori dell'Aula.

*La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,50.*

#### *SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO RISTRETTO DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la riunione del Comitato ristretto convocata per oggi alle ore 19,30 non avrà luogo, anche al fine di consentire ai componenti dello stesso di poter esaminare compiutamente la proposta di testo unificato dei disegni di legge nn. 915 e connessi, trasmessa per le vie brevi nel corso del pomeriggio. Il Comitato ristretto è nuovamente convocato per domani mercoledì 27 marzo alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in ragione della nuova convocazione del Comitato ristretto, la seduta plenaria già convocata per domani, mercoledì 27 marzo, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 18,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) valuti il Governo l'opportunità di meglio chiarire i criteri adottati nell'individuazione delle istituzioni culturali ammesse al contributo;
- b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un eventuale stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive da destinare alla tabella in esame, in considerazione dell'elevato numero di nuovi soggetti ammessi al finanziamento.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [597](#)

Art. 4

**4.100 (testo 2)**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1: sostituire le parole: «Albo nazionale delle associazioni» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni»; sopprimere le seguenti parole: "di seguito denominato «Albo nazionale»,"; e dopo le parole: «nonché l'elenco» inserire le seguenti: «nazionale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «dell'Albo nazionale e dell'elenco» con le seguenti: «degli Elenchi»;*
- c. *al comma 3:*
  1. *alla lettera a), dopo le parole: «nell'elenco» inserire le seguenti: «nazionale delle manifestazioni»;*
  2. *alle lettere b) e c), sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- a. *al comma 4, sostituire le parole: «Albo nazionale» con le seguenti: «Elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica»;*
- b. *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «Per l'istituzione degli Elenchi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta degli Elenchi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8»;*
- c. *sostituire la rubrica con la seguente: «Elenchi nazionali».*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «all'Albo nazionale o all'elenco» con le seguenti: «agli Elenchi».*



## 1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 9 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 9

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Relatore: [MARTI \(LSP-PSd'Az\)](#)

Orario: dalle 9,15 alle 9,25

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942)** MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980)** FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

## 1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 10 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 915, 916, 942, 980 e 1002

Riunione n. 10

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

Relatore: [ZAFFINI \(FdI\)](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,35

(Sospensione: dalle ore 8,40 alle ore 9,30)

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia*

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - *Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(942)** MARTI e altri. - *Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima*

**(980)** FAZZONE e altri. - *Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie*

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - *Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria*

(Seguito dell'esame congiunto)

# 1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 121 (ant.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024

121ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

**(915)** Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

**(916)** ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

**(942)** MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

**(980)** FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

**(1002)** Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, riferisce alla Commissione sugli esiti del lavoro svolto dal Comitato ristretto che ha concluso la propria attività adottando un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato.

Propone sin d'ora che esso sia assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver dato atto che il Comitato ha condotto un lavoro impegnativo e di condivisione su un tema che necessita assolutamente di un intervento legislativo, pone in luce le rilevanti criticità che, a suo giudizio, permangono nel testo adottato all'esito dei lavori. Contesta, in primo luogo, la vaghezza dei criteri di formazione della graduatoria di merito nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 2, comma 2.

Individua un ulteriore punto di criticità nel rapporto tra sistema scolastico e sistema universitario come delineato alle lettere m) ed n) dell'articolo 2, comma 2, criticando, innanzitutto, l'ottenimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza di percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni nella scuola secondaria di secondo grado. In relazione alla lettera n), rileva criticamente la scarsa chiarezza della disposizione, nella quale, fra l'altro, non si fa riferimento al Ministero dell'istruzione e

del merito al quale afferiscono i licei biomedici.

Richiama indi l'attenzione sulla centralità, per il Gruppo del Partito Democratico, di assicurare la gratuità della formazione e la qualità della didattica, a suo giudizio non sufficientemente garantita dal rispetto di non meglio specificati *standard* innovativi, di cui alla lettera *e*). Fa presente, inoltre, che il suo Gruppo ritiene necessario introdurre nel testo una espressa esclusione delle università telematiche. Conclusivamente, pur esprimendo apprezzamento per significativi punti che sono stati recepiti nel testo - tra i quali menziona l'allineamento del contingente di posti universitari con i posti disponibili nei corsi *post lauream*, l'introduzione della doppia iscrizione, la non considerazione degli studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea interessati dall'intervento normativo ai fini del riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università -, preannuncia la presentazione di proposte emendative da parte del Gruppo del Partito Democratico intese a intervenire sulle suddette criticità. La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per il prezioso lavoro di sintesi svolto, esprime apprezzamento per il fatto che nel testo adottato dal Comitato siano stati recepiti molti dei suggerimenti avanzati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, tra cui l'allineamento dei posti dei corsi di studio universitari con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post-lauream*. Più in generale, ritiene che il testo abbia centrato l'obiettivo comune di rendere più meritocratico ed equo l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria.

Osserva, tuttavia, che si renderà necessario integrare le modalità di accesso al secondo semestre con la previsione di un *test* di valutazione, ritenendo che non fornisca sufficienti garanzie una selezione fondata esclusivamente sul conseguimento di crediti e sulla collocazione nella graduatoria nazionale. Evidenzia poi la necessità di stanziare risorse dedicate a potenziare gli organici universitari, con particolare riguardo a quelli impegnati nella gestione del primo semestre, al fine di porre le università in grado di dare attuazione alla riforma normativa.

Esprime, quindi, preoccupazione per le modalità con le quali si intende disciplinare la fase pre-universitaria, paventando che la formulazione della lettera *n*) dell'articolo 2, comma 2, finisca per conferire eccessivo spazio e autonomia agli ordini professionali, laddove deve risultare essenziale e prioritario il ruolo delle università. Propone, al riguardo, di sopprimere la parola "anche" che precede le parole "in collaborazione con le università".

Anche con riferimento alla lettera *m*), manifesta i suoi timori riguardo alla circostanza che la conversione in crediti universitari dei percorsi preparatori svolti nella scuola secondaria possa far penetrare anche al sistema dell'istruzione secondaria le deplorevoli prassi di mercimonio purtroppo diffuse nel sistema universitario.

Ribadisce, in proposito, che il suo Gruppo reputa fondamentale che la disciplina della fase preparatoria all'accesso ai corsi di laurea in discussione si conformi ai principi di gratuità e uniforme disponibilità su tutto il territorio nazionale.

Richiama l'attenzione, infine, sulla necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3, che incide sulla disciplina vigente del numero programmato, escludendo dalla sua applicazione i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente, al riguardo, che le disposizioni relative al numero programmato sono state approvate in attuazione di direttive europee con l'obiettivo di migliorare la qualità della formazione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) esprime soddisfazione per il testo licenziato dal Comitato ristretto che, a suo parere, ha i meriti di superare la principale criticità nel sistema vigente di accesso ai corsi di laurea in discussione, mediante l'introduzione di un principio di accesso fondato sul merito, di garantire la qualità della formazione universitaria, nonché di incidere positivamente su una situazione di carenza di personale medico, ormai estesa anche ai medici di base.

Dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente e al relatore per la loro capacità di mediazione tra le proposte delle diverse forze politiche ed essersi dichiarato favorevole a un confronto inteso a migliorare ulteriormente il testo in fase emendativa, osserva che esso reca comunque una delega già sufficientemente circostanziata.

In replica ad una delle proposte della senatrice Castellone, reputa inopportuno sottoporre gli studenti a

un *test* di valutazione, che, a suo parere, aggraverebbe eccessivamente il percorso di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

Si rammarica, infine, del fatto che nel dibattito ricorra con frequenza un'inopportuna associazione fra la qualità della formazione e la collocazione geografica degli atenei. Reputa che si tratti di una infondata discriminazione, che svilisce la formazione culturale e scientifica dell'università italiana.

Anche il senatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver rivolto un ringraziamento al Presidente, al relatore e ai colleghi membri del Comitato per il lavoro di sintesi svolto, che giudica ottimo, ricorda che il superamento del numero chiuso nell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria è stato, sin dall'inizio, un obiettivo importante del programma del suo Gruppo e del Governo in carica.

Si dichiara fiducioso che taluni aspetti di carattere tecnico che restano da affrontare nel testo licenziato dal Comitato troveranno soluzione nel corso dell'esame che la Commissione si accinge ad avviare in collaborazione con la competente struttura ministeriale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*), dopo essersi unita alle espressioni di gratitudine rivolte dai colleghi al Presidente e al relatore, esprime soddisfazione per la realizzazione di un impianto normativo innovativo, risultato dalla sintesi delle posizioni delle diverse forze politiche su una materia complessa e oggetto di attese da parte della società civile.

Esprime, altresì, apprezzamento per l'introduzione di una disciplina dell'accesso ai corsi di laurea in discussione che è uniforme per l'intero territorio nazionale.

In risposta alle perplessità manifestate in taluni precedenti interventi in merito alle previsioni di cui alla lettera *m*) dell'articolo 2, comma 2, sottolinea, innanzitutto, che i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, sono percorsi strutturati e organicamente inseriti nel secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Cita poi testualmente alcune disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999, che dispongono la possibilità di riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post* secondario.

Alla luce delle citate disposizioni, ritiene che non si possano ravvisare problematiche di alcun genere nel riconoscimento di crediti universitari in conseguenza della frequenza dei percorsi di orientamento e sviluppo delle vocazioni.

Il senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) ringrazia il Presidente per il paziente lavoro di mediazione condotto, che ha consentito di accogliere alcune proposte migliorative, quale da ultimo la riformulazione da lui auspicata della lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2. Passa indi a riepilogare i punti che, a suo giudizio, rappresentano nodi critici nel testo licenziato dal Comitato.

Evidenzia che l'impostazione del disegno di legge preclude una seconda opportunità agli studenti che falliscono nel primo tentativo di accesso al secondo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria.

Ritiene poi che l'assenza di chiari criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito infici la trasparenza e l'equità del percorso di accesso ai corsi di laurea in discussione, il quale, a suo parere, richiede un approfondito sistema di selezione, che non può essere ridotto ad un mero calcolo di crediti. Critica la previsione che consente agli studenti iscritti ai predetti corsi di laurea e successivamente non ammessi al secondo semestre di proseguire gli studi universitari negli altri corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, senza tener conto della conseguente penalizzazione nei confronti degli studenti che si iscrivono a questi ultimi corsi sin dal primo semestre nel caso in cui i corsi di studio prevedano un accesso programmato.

Con riferimento a quanto asserito dalla senatrice Bucalo, ritiene che la frequenza del liceo biomedico non sia equiparabile allo svolgimento di attività professionali richiesto per il riconoscimento dei crediti universitari richiesto dal decreto ministeriale n. 509 del 1999.

Si unisce, infine, alle considerazioni della senatrice Castellone in merito alla necessità di allargare

l'offerta formativa di preparazione ai corsi di laurea in discussione, al fine di evitare disparità di carattere economico e geografico nell'accesso alle relative professioni.

Interviene brevemente la senatrice [ALOISIO](#) (M5S) per ringraziare il Presidente e i componenti del Comitato per il lavoro svolto e condividere le riflessioni esposte dalla senatrice Castellone.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato, precisa che il Gruppo del Partito Democratico non può ritenersi vincolato dal testo adottato, per la messa a punto del quale ritiene decisiva la fase emendativa.

Si sofferma sulle questioni non risolte che, a suo giudizio, continuano a rendere inaccettabile il sistema di accesso ai corsi di laurea in discussione.

Fa riferimento, in particolare, alla presenza di meccanismi che discriminano gli studenti sulla base delle condizioni socio-economiche di appartenenza e della regione geografica di provenienza.

Condivide le osservazioni del senatore Crisanti sulla persistenza di opacità nelle modalità in cui viene delineato il percorso di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria contesta che l'accesso ai detti corsi imponga agli studenti di sostenere costi esorbitanti.

Inoltre, contesta la scelta di circoscrivere ad un semestre, a suo avviso troppo breve, il periodo di valutazione per l'ammissione e chiede che il semestre sia esteso ad almeno un anno.

Lamenta, con riferimento alla fase di preparazione all'accesso ai corsi di laurea, il surrettizio ingresso degli enti privati, i costi esorbitanti a carico degli studenti, nonché la sovraesposizione delle università telematiche.

Ritiene imprescindibile lo stanziamento di risorse dedicate all'attuazione della riforma in esame, affinché la stessa non si riduca a un mero documento propagandistico.

Ribadisce, conclusivamente, che il testo adottato, a suo giudizio, aggira, senza direttamente affrontarle, le tematiche centrali per consentire a tutti gli studenti di accedere in pari condizioni alle opportunità professionali in esame.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di lunedì 13 maggio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. [915, 916, 942, 980, 1002](#)

**NT**

Il Relatore

*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*

Art. 1

*(Finalità e principi generali)*

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 - Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

Art. 2

*(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea

in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria da definire con i medesimi decreti legislativi di cui al comma 1, garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei medesimi corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

c) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari (CFU) stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo *standard* uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

d) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 il riconoscimento dei crediti formativi universitari conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera b), ai fini del proseguimento in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera b), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera b) del presente comma anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

e) in coerenza con il fabbisogno di professionisti determinato dal SSN, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera b), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione;

f) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera c) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*;

g) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

h) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

i) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a *standard* di qualità elevati;

l) prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di *tutor*, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

m) organizzare, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, secondo modalità afferenti ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo

semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di quelli definiti ai sensi della lettera *b*) del presente comma;

*n*) promuovere percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 anche in collaborazione con le università, cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Limitatamente a quanto previsto dalla lettera *e*), i decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall' articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 3

#### (Abrogazioni)

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 si provvede, altresì, all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, nonché alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264.
2. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: "in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria," sono soppresse.



---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.